REGOLAMENTO

PER

La formazione, organizzazione, e servizio

DELLE

MASSE DI GENTE ARMATA

O SIANO

CORPI VOLANTI.

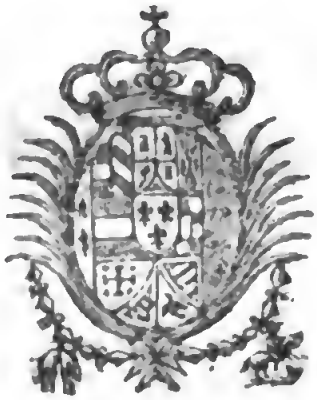

NAPOLI

NELLA STAMPERIA REALE.

1800.

REGOLAMENTO

Per la formazione, organizzazione, e ſervizio delle Maſſe di gente armata,

O SIANO

CORPI VOLANTI.

I Servizj rilevantiſſimi renduti dalle fedeli Popolazioni del Regno in difeſa dell' Altare, e della Real Corona ben dimoſtrano, che i bravi lealiſſimi Napoletani non han biſogno di verun mezzo da eccitare il loro coraggio, e 'l loro zelo, che ſaranno di eterna onorevole rimembranza. Ma ſiccome alcuni diſordini, che erano inſeparabili dall' univerſale ſollevamento della Nazione contro i ribelli, e contro gl' invaſori del Regno, han dimoſtrato, che della imponente forza di un Popolo, che adora il proprio Sovrano, gran parte rieſce vana, ed oneroſa al Popolo ſteſſo, benchè ſempre efficace, e terribile contro i Nemici, allorchè non è ben combinata, e diretta; così ſintanto che una pace generale non aſſicuri perfettamente i Sudditi del RE N. S. contro ogni oſtile attentato, volendo Sua Maeſtà ovviare qua-

lunque inconveniente che naſcer poteſſe dal radunamento di forze diſordinate, in caſo che l'avvicinamento di forze nemiche, muoveſſe i fedeli Popoli della Maeſtà Sua ad armarſi tutti generalmente (come ſenza dubbio faranno, ſenza farſi punto luſingare, nè ſedurre da vane illuſioni) per reſpingere i Nemici, che unicamente attentano alle loro ſoſtanze, ed a quanto hanno di più prezioſo, e caro; e volendo contemporaneamente la Maeſtà Sua dar quelle provvidenze, e diſpoſizioni, che poſſano nelle occaſioni procacciare dall' eſercizio della citata forza in maſſa tutto il poſſibile vantaggio, che ſolo dal buon ordine, e dalla buona direzione della medeſima ſi può trarre; ſi è degnata perciò di riſolvere, e comandare quanto ſiegue.

1. Tutta la gente atta all'arme nelle Provincie del Regno, la quale non ſia arrolata ne' varj Corpi dell'Eſercito permanente, e ne' Reggimenti Provinciali, ed Urbani, potrà eſſere aſcritta nelle Maſſe, o ſiano Corpi volanti.

2. Queſti Corpi volanti ſaranno immediatamente comandati da que' Capi a' quali Sua Maeſtà abbia data la facoltà di fare l' arrolamento, o ſia deſignazione di detta gente atta alle arme, e che la Maeſtà Sua ſceglierà ſempre tra le perſone, che abbiano dato le più diſtinte pruove di valore, e di attaca-

camento alla Sagra Sua Real Perſona. Dipenderanno poi ſuperiormente da' Preſidi riſpettivi, e da' Generali Comandanti nelle Provincie, ſe vi ſieno, che ne dovranno dirigere i movimenti nella guiſa, che ſia conveniente per la difeſa dello Stato. In tutti quegli aſſunti poi, che riguardino all' alliſtamento degl' individui, ed alla mera formazione de' citati Corpi i Preſidi dipenderanno dall' Iſpettore Comandante generale de' Reggimenti Provinciali.

3. I paeſi ne'quali ciaſcun Comandante de' Corpi volanti potrà fare aſcrizione di gente, ſaranno determinati da Sua Maeſtà nel nominare detti Comandanti.

4. Ogni Corpo volante non potrà eſſere maggiore di mille uomini; ed allorchè ad un Comandante di tali Corpi rieſca di aſcriverne maggior numero, ſe queſto non giunge a mille, ne farà de' piccioli Corpi ſeparati, e giungendo ad altro migliajo proporrà pel medeſimo altro Comandante in ſecondo, il quale dipenderà dal primo, per aver queſto il merito della formazione.

5. Ogni Corpo volante ſarà compoſto di un Comandante, un Sotto-Comandante, e di dieci Centurie, ognuna compoſta di cento uomini. Ogni Centuria ſarà comandata da un Capo di Centuria, e da un Sotto-Capo, e ſi comporrà di diece Squadre, ciaſcuna

comandata da un Capo-Squadra. Avrà inoltre ogni Centuria un Tamburo, e niente altro. In ogni paeſe di quelli aſſegnati per l'aſcrizione a ciaſcun Comandante de' Corpi volanti, non vi potrà eſſer meno di una Squadra. Ogni Squadra non potrà eſſer minore di cinque teſte, nè maggiore di ſedici, compreſi i Capi-Squadra. Nell'unione delle Squadre avrà cura il Capo-Centuria di eguagliarle, ſupplendo il difetto delle minori col ſuperanté numero delle maggiori, proccurando che ogni Squadra ſia compoſta di dieci uomini.

6. I Corpi volanti non ſi porranno in attività ſe non previo un eſpreſſo ordine di Sua Maeſtà, o del Generale che comandi in una Provincia, da darſi nell'imminente pericolo di un'invaſione nemica. In ogni altro tempo la gente non ſarà che ſemplicemente deſignata, e pronta ad ogni ordine de'proprj Comandanti.

7. I Corpi volanti non eſſendo in ſoſtanza, che la Maſſa della Nazione, che nel biſogno accorre alla propria difeſa; e lo Stato non potendo reggerſi, allorchè non vi ſia amminiſtrazione civile, e quando tutti abbiano eſenzioni, e non paghino quelle contribuzioni, colle quali il Sovrano ſuppliſce alle ſpeſe dello Stato medeſimo; perciò gl' individui de' Corpi volanti, come tali, ordinariamen-

mente non goderanno Foro Militare; ma dal momento in cui ſi ordinerà di unirſi, e porſi tali Corpi in attività, ſaranno conſiderati effettivamente come Militarj, e ne goderanno il Foro, e tutt' i privilegj, ed eſenzioni. Ceſſato il biſogno della comune difeſa, previo l' ordine de' riſpettivi Comandanti, ogn' individuo dovrà ritornare alla propria caſa ad eſercitare la ſua profeſſione, o meſtiere, con quella quiete, e buon ordine, e con quella ſommiſſione alle leggi, ed a' Magiſtrati, che conviene a coloro, che generoſamente moſtrandoſi ſempre pronti a reſpignere i Nemici eſterni, debbono moſtrarſi ancora ſoſtenitori del buon ordine, della pubblica tranquillità, e delle leggi del Re.

8. In tempo di guerra, allorchè i Corpi volanti non ſieno uniti, potrà ogni General Comandante nelle Provincie farli talvolta unire per oſſervarne lo ſpirito, per dar loro qualche iſtruzione, e vedere ſe effettivamente tutti eſiſtano, e ſiano pronti ad ogni ordine.

9. Ogni Capo-Centuria potrà, previo l'ordine del proprio Comandante, e del Preſide, e del Generale Comandante, ſe vi ſia, radunare la ſola propria Centuria in un giorno di feſta, per iſtruirla a marciare ordinatamente, e far fuoco. In tale occaſione oſſerverà ſe ogn' individuo ſia ben armato, e munizionato.

10. Quantunque ogn' individuo de' Corpi volanti debba avere il ſuo fucile, e le corriſpondenti munizioni; tuttavolta non potrà portare arme veruna ſe non quando ſia in effettivo ſervizio, come appunto ſi pratica generalmente in tutta la Truppa, affinchè la quiete, e tranquillità interna delle Popolazioni non ſia mai diſturbata; non convenendo per altro al vero valore il far pompa delle arme, che in faccia al Nemico.

11. Di tutti gli aſcritti a' Corpi volanti ſe ne terrà un eſatto regiſtro in un libro eſpreſſo da conſervarſi dalle riſpettive Univerſità, ed in un ruolo generale da conſervarſi nell' Udienza di ciaſcuna Provincia. Coſtoro ſaranno ſempre con particolarità tenuti preſenti nelle loro dimande, e nelle cariche ſaranno ſempre preferiti a chi non abbia il merito di eſſere aſcritto nella Milizia, o nel mentovato ruolo, purchè concorra in eſſi l'idoneità, e la ſufficienza per eſercitar le riferite cariche. Sua Maeſtà avrà inoltre la cura di largamente ricompenſare coloro, che ſi diſtingueranno in azioni ſegnalate di fedeltà, e di valore. I nomi poi di coloro, che ſi renderanno celebri ne' combattimenti contro i Nemici con atti eroici di valor militare, ſaranno, previo Real ordine, affiſſi in lettere d'oro ſopra una lapide marmorea da ſituarſi all' ingreſſo della riſpettiva Chieſa Parrocchiale, a pubbliche ſpeſe.

12. Coloro, che ſi ſieno macchiati con delitti o meſtieri infamanti non potranno mai aver l' onore di eſſere aſcritti tra' difenſori dello Stato, menochè abbiano fatto, ſe è poſſibile, tali diſtinte azioni, che facciano aſſolutamente dimenticare i loro delitti; poichè ſenza onore non può eſſerci mai vero coraggio per affrontare i pericoli, e ſoſtenere la difeſa del proprio Re, e del proprio paeſe; ed all' incontro nello ſteſſo animo non poſſono ſtar mai inſieme vergogna, ed onore.

13. Tra' Corpi volanti non ſi aſcriveranno gl' individui, che debbono ſervire ne' Corpi dell' Eſercito permanente, e ne' Reggimenti Provinciali, ed Urbani, giacchè queſti debbono preſtare il loro ſervizio a' proprj Corpi. Ogni altro Militare, che non ſia obbligato a ſervire in altro Corpo, vi ſi potrà aſcrivere.

14. Qualora per mancanza di gente volontaria (mancanza che la M. S. ha ſicure pruove che non debba eſſervi mai) ſi foſſe nell' obbligo di farſi la buſſola per completare i nuovi Reggimeuti Provinciali, ed Urbani, da queſta non ſaranno eſenti coloro, che ſi trovino aſcritti ne' Corpi volanti, ed i quali ben lungi dal chiedere tale eſenzione, che ſarebbe vergognoſiſſima, dimoſtreranno anzi maggior zelo, ed impegno per ſervire in tali Reggimenti.

15. Gl'individui de'Corpi volanti non porteranno altro diſtintivo, che un Pennacchio roſſo al Cappello, e queſto diſtintivo ſarà aſſolutamente proibito, che ſi porti da altri Paeſani non aſcritti in tali Corpi.

16. I Capi-Squadra, oltre il Pennacchio, porteranno la ſciabla. I Sotto-Capi di Centuria porteranno inoltre sul proprio abito un bavaretto roſſo con un giglio d'oro ricamato a ciaſcuna dell'eſtremità del medeſimo, ed i Capi di Centuria avranno dippiù un galloncino d'oro della larghezza di un dito intorno a quel bavaretto. Finalmente i Comandanti, e Sotto-Comandanti di tali Corpi porteranno, oltre gli accennati diſtintivi, un largo gallone d'oro al cappello, aggiungendo i primi un pennacchio bianco al pennacchio roſſo. Se taluno di tali individui abbia ottenuto de'gradi militari, sull'uniforme militare, e col diſtintivo del grado militare farà uſo ancora di quelli che lo diſtinguano ne' Corpi volanti.

17. Ogn' individuo dovrà ſempre avere il ſuo fucile, e la munizione per ſeſſanta tiri. Inoltre ogni Preſide proccurerà di avere in un luogo ſicuro della Provincia una competente provviſta di polvere, piombo, e pietre focaje, onde ſupplire a' conſumi, nel caſo di valida difeſa; facendo che ſpontaneamente i Veſcovi, i Baroni, i Benestanti, ed i Conventi

venti facoltoſi concorrano all'erogazione della ſpeſa a tal'uopo neceſſaria.

18. Ordinariamente i Corpi Volanti ſaranno deſtinati a ſervire nel biſogno, nel diſtretto della Provincia, di concerto colle Truppe permanenti, e co' Reggimenti Provinciali, ed Urbani, onde garantirne, e ſecondarne le operazioni militari, nella difeſa de' punti, e delle poſizioni più importanti. In caſi ſtraordinarj accorreranno ancora a difendere altre Provincie, ſoſtenendoſi così a vicenda le Popolazioni, contro il comune Nemico.

19. Quindi ogn' Individuo dovrà ſempre aver pronto un piccolo equipaggio che dovrà egli ſteſſo portar ſeco, e che conſiſterà in quelle robe che ſieno di preciſo biſogno nel caſo di una marcia repentina, nel quale procurerà ancora ognuno di provvederſi di vitto per qualche giorno, non traſcurandoſi ancora da' Comandanti di provvedere nel miglior modo poſſibile a' mezzi di ſuſſiſtenza del proprio Corpo, previe ſempre le diſpoſizioni de' Preſidi, e del General Comandante nella Provincia, ſe vi ſia.

20. Queſti Corpi non avranno utenſili di Campagna, giacchè non ſono deſtinati, che alla difeſa interna del Regno, le di cui Popolazioni ſi faranno ſempre un ſacro dovere di eſercitare, e renderſi a vicenda tutti gli atti di oſpitalità, allorchè i proprj individui aſcritti

aſcritti a' Corpi volanti ſtiano in attività di ſervizio per la comune difeſa.

21. Quando il luogo per dove ſia marciato un Corpo, o porzione di eſſo non ſia lontano, ogni Univerſità avrà cura di ſpedire a' proprj individui que' ſoccorſi di vitto, e veſtire che lor poſſano biſognare; e ſe talun individuo laſci la propria famiglia nell' indigenza dovrà eſſer cura dell' Univerſità, del Veſcovo, o del Parroco, e di altre perſone facoltoſe, che a detta famiglia, durante l'aſſenſa del capo di eſſa, non manchino i neceſſarj alimenti, dovendo almeno in queſto modo concorrere alla conſervazione dello Stato coloro che non impugnano le arme per difenderlo, e dimoſtrare a S. M. l' attaccamento, e la fedeltà per la ſua Real Perſona. L'indifferenza che ſi dimoſtra in tali circoſtanze ſarà certamente nota alla M.S., che colla retta ſua giuſtizia ſaprà eſcludere da ogni Sovrana beneficenza quegli uomini ſenza carattere, che non s' intereſſano nel pubblico bene.

22. Quando un General Comandante nella Provincia giudichi neceſſario, che un Corpo volante prenda una poſizione molto lontana da' Paeſi degl' individui che lo compongono, in tal caſo farà a coſtoro ſomminiſtrare quelle razioni, ed averi che ſi percepiſcono dai Battaglioni di Cacciatori dell' Eſercito, conſi-

de-

derando il Comandante come Comandante di uno di tali Battaglioni, il ſotto-Comandante come Maggiore, i Capi di Centurie, come Capitani, i ſotto-Capi di Centurie come Tenenti, ed i Capi-Squadra come Caporali. Penſerà ancora il General Comandante a far loro ſomminiſtrar l'alloggio, o ne' villaggi vicini, o coſtruendo delle baracche, o pagliare, o ſomminiſtrando delle tende ſe ſia poſſibile.

23. I Corpi volanti, benchè nel caſo eſpreſſo nell'articolo precedente, ſieno riguardo ai mezzi di ſuſſiſtenze conſiderati come i Battaglioni di Cacciatori, tuttavolta non dovranno mai eſſer conſiderati come Battaglioni formali, od entrar nella pretenſione di aver coſtanti ſoldi, e di rimaner ſempre in attività, poichè al ceſſar del biſogno dovranno ſubito i loro individui ſepararſi, e ritornare in ſeno delle proprie famiglie, ſenza pretendere ricompenſe, nè averi militari pel ſervizio preſtato, ſe non nel caſo di eſſerſi diſtinti con azioni di valore, che S. M. rimunererà corriſpondentemente; come altresì prenderà cura particolare delle famiglie indigenti di coloro che periſſero glorioſamente, o s'inutilizzaſſero in difeſa dello Stato.

24. Naſcendo ogni ſuddito coll'obbligo di difendere il proprio Sovrano contro i Nemici, ſe taluni all'adempimento di tal obbligo non ſono coſtretti, non perciò non debbono

di-

dimoſtrare la buona volontà, con cui nelle occaſioni anche adempirebbero queſta naturale obbligazione, col ſoccorrere, ajutare, e proteggere in qualunque modo gl' individui che ſi aſcrivino ne' Corpi volanti, ſenza farne un oggetto di geloſia, e di perſecuzioni. E' quindi Sovrano volere che gl' individui di tali Corpi ſieno da tutte le Autorità riguardati con affetto, conſiderati, ed onorati in quel modo che convienſi a perſone che profeſſano di difendere il Regno, e che nelle occaſioni eſpongono la propria vita per ſalvar la vita, e le ſoſtanze de' loro Compaeſani.

25. All' incontro quanto più ſi fa onorata la condizione di coloro che ſi aſcrivano in detti Corpi, altrettanto debbano eſſi colle opere dimoſtrare di eſſerne degni. Oltre l'ubbidienza a' Magiſtrati, e l'amore del buon ordine, e della pubblica tranquillità, debbono eſſi avvezzarſi a ſoffrir le fatiche, i diſagi, e le privazioni, ſenza mai lagnarſi, e dimoſtrando che hanno impugnato le arme non già per aver campo di menare una vita libertina, o darſi in preda a' vizj coll' eſercitare rapine, e violenze, ma unicamente per onorar ſe, e la propria famiglia col meritare la ſtima del Sovrano, e la pubblica gratitudine.

26. Dovranno gl' individui de' Corpi volanti ne' loro riſpettivi gradi ſerbare la maſſima

ſima ſubordinazione, la quale è la prima qualità che deve diſtinguere il Militare dal Generale ſino all'ultimo Soldato. Queſta ſubordinazione principalmente conſiſte nella cieca, e pronta ubbidienza a' Superiori, ſenza cavillare, ſenza replicare, ſenza interpetrare in verun modo gli ordini, ad onta di ogni pericolo, e di ogni difficoltà. La noja, e la lentezza nell'ubbidire è tra' Militari un delitto, perchè il non ubbidire, o ubbidir lentamente compromette la ſalute degli Eſerciti, e quindi dello Stato.

27. Ne' Corpi volanti non dovrà naturalmente conoſcerſi la diſerzione. L'abbandonar per poltroneria le arme nel momento in cui debbonſi uſar contro i Nemici, cuoprirebbe di eterna infamia lo ſciagurato individuo che ciò faceſſe. Il diſprezzo de' ſuoi paeſani ſe egli penſaſſe di ritornare alla propria patria, la pubblica eſecrazione, l' eſcluſione aſſoluta da ogni carica, e da' pubblici parlamenti ſarà in tal caſo una inſoffribile pena, ma corriſpondente ad un uomo coperto dell' obbrobrio che ſeco porta la viltà. Se taluno fuggiſſe a' Nemici troverebbe tra queſti maggior punizione poichè non vi è eſempio tra le Nazioni, che la viltà, ed il tradimento abbiano mai ricevuto ricompenſa neppur da coloro, a' quali han giovato, o di eſſervi Nazione dalla quale non ſieno odiati, e diſpregiati i vili, ed

i tra-

i traditori, e quegli uomini eſecrandiſſimi, che manchino a' doveri di un bravo militare, e di ſuddito fedele.

28. Allorchè i fuggitivi a' Nemici ſian preſi ſaran puniti ſecondo le leggi militari, e nella forma preſcritta nelle Reali Ordinanze, come ſi praticherà per tutt' i delitti che ſi commettono dagl' individui de' Corpi nel tempo del loro attivo ſervizio.

29. Benchè i Corpi volanti non ſiano che Maſſe di gente armata alquanto organizzate, dovranno tuttavolta in eſſi ſerbarſi tutte le regole eſſenziali della Diſciplina Militare, ſenza le quali vano è luſingarſi, che tali Corpi poſſono mai eſſer veramente utili, poichè ſenza diſciplina non vi è milizia; e'l valore, e'l coraggio di Truppe indiſciplinate non ſerve, che per accelerarne la disfatta. Queſta diſciplina conſiſte nella perfetta ſommiſſione alle leggi militari, le quali debbono da ogni Truppa coſtantemente oſſervarſi. Qualunque eccesſo ſi faccia da' Soldati, quando lo facciano per ordine de' Superiori, niente loro può imputarſi. Qualunque azione di valore eſſi facciano, e benchè riportino ancora ſegnalate vittorie, ſono ſempre indiſciplinati, e colpevoli di grave delitto, ſe abbiano agito ſenza ordine, o permeſſo di chi li comanda. Non vi è ſtata mai Armata vittorioſa, che non ſiaſi compoſta di Soldati diſciplinati,

ti, e ſe per accidente da Truppe indiſciplinate ſi riportino de' vantaggi sul Nemico, ſono ſempre vantaggi efimeri, da' quali non ne traggono verun profitto, mentre un Eſercito diſciplinato, benchè ſia talvolta battuto, non è mai disfatto, e ben toſto ſi rimette in iſtato di vincere.

30. Tutti i Comandanti, e Capi de' Corpi volanti avranno perciò la maſſima cura, ed attenzione perchè ſin dal momento che ſi pongano in attività i loro Corpi, vi ſi oſſervi un' eſatta diſciplina militare, la quale ſi deve eſtendere sulla regolarità de' coſtumi; sull' ubbidienza graduale dell' inferiore al Superiore; sulla vigilanza de' Superiori nel far con eſattezza adempire tutti i Reali ordini, e ſeguir le regole del ſervizio militare; e su i proporzionati gaſtighi che debbono immancabilmente ſoffrire coloro che manchino ai proprj doveri, o commettano delitti.

31. Debbono i Militari eſſer virtuoſi, e religioſi; poichè i vizj ſono contrarj a' ſentimenti di onore che debbono animare un Soldato, debilitano il corpo, lo rendono inutile al faticoſo meſtier della guerra, e rendono il Militare pernicioſo allo Stato, ed odioſo alla nazione. Proccureranno perciò i i Capi de' Corpi volanti di ſceglier con preferenza a ſervir ne' medeſimi coloro che godano l'opinione pubblica di eſſer uomini re-

li-

ligioſi, e dabbene, i quali in tutte le occaſioni ſaranno ſempre fedeli, ſempre coraggioſi, giacchè i rimorſi interni degli uomini corrotti, e ſcellerati, li rendono timidi. Soprattutto invigileranno che dalle loro Truppe neppur ne' paeſi nemici non ſi commettano rapine, violenze, e crudeltà, e che ſempre, e ſpecialmente dopo le vittorie ſi riſpetti l'età, e'l ſeſſo, e che non ſi facciano quelle devaſtazioni, che ſolo i guerrieri brutali, ed i popoli barbari ſi permettono, e che rendono perciò coſtoro abominevoli al genere umano.

32. I Generali Comandanti nelle Provincie non ſoffriranno su queſto eſſenzialiſſimo oggetto verun rilaſciamento, e quando lor non rieſca di togliere queſti eſecrabili difetti in qualche Corpo volante, proporranno il cambiamento de' Comandanti, e de' Capi; e quando neppur con queſto mezzo vi giungano, ne proporranno il totale diſcioglimento.

33. Proccureranno inoltre i Generali Comandanti di togliere ogni diſcordia, o livore che naſcer poteſſe tra' Capi, e Comandanti di tali Corpi, poichè quando ſi tratta di ſervire il Principe, e del pubblico bene, debbono ceſſar le gare, e gli odj privati, e tutti concordemente operar ciò che convenga per ſalvar lo Stato, per difenderlo, o per adempire gli ordini Sovrani.

34. Baderanno i Generali Comandanti, che i Co-

i Comandanti, e Capi de' Corpi volanti ſiano perſone veramente coraggioſe, e capaci d'iſpirare ancora un coraggio intrepido alle loro Truppe, giacchè non è il numero de' combattenti; ma il loro coraggio unito al ſaper de' Generali, che fa vincere. Soprattutto dovranno badare che non acquiſtino mai un'alta idea de' Nemici, ed un' idea svantaggioſa di se medeſimi. Ciò baſterebbe per eſſer ſempre vinti. Dovranno perciò convincerli con infiniti eſempj, che vi ſono nella ſtoria, che chi ha timore di perdere, di fatti perde, e chi ſi crede ſuperiore al Nemico, anche che non lo ſia, e con coraggio l'affronta, è ſempre vincitore; e che nelle battaglie, de' timidi, che ſi ſconcertano, e diſordinano, un Nemico vincitore fa ſtrage; mentre i coraggioſi, ed intrepidi, anche vinti, ſi fanno riſpettare; e ſi ritirano ordinatamente, per attendere in altre poſizioni, che la fortuna ſecondi il loro valore.

35. Dovrà ogni Comandante di Corpo volante fare un eſtratto degli articoli più importanti delle Ordinanze Militari intorno all' Eſercizio, al ſervizio, ed alle pene militari, e farli leggere dalli Capi Squadra il più ſpeſſo che ſia poſſibile, inculcandone ſempre la piena oſſervanza a' Capi di Centurie.

Allorchè un Corpo volante ſi ſia diſtinto in qualche azione contro i Nemici, gli darà

Sua

Sua Maeſtà una bandiera, nella quale oltre lo Stemma delle Reali Armi, vi ſarà ſcritto il giorno, in cui quel Corpo ſi ſia ſegnalato. Queſta bandiera ſarà conſervata nella Chieſa principale del Capoluogo del Corpo volante; e nell' unione di queſto ſarà portata da un individuo di nota fedeltà a ſcelta del Comandante.

La Real Segreteria di Stato, e Guerra nel Real Nome fa note queſte sovrane determinazioni, perchè tutti coloro a' quali ſpetti, vi preſtino ſollecito, ed eſatto adempimento. Palazzo 18. Ottobre 1800.

GIAMBATISTA COLAJANNI.